

IMPOSTE E TASSEdi **PAOLO MENEGHETTI, VITTORIA MENEGHETTI****Il credito locazioni 2022 dopo l'approvazione europea**

Dallo scorso 6.05, il credito locazioni 2022 è stato autorizzato dalla Comunità Europea, pertanto è possibile utilizzarlo in compensazione, previo invio dell'autodichiarazione e del pagamento del canone.

Il credito locazioni di cui all'art. 28 D.L. 34/2020 è stato esteso per il periodo 2022 dall'art. 5 D.L. 4/2022, soltanto ad una ristretta categoria di **beneficiari** particolarmente colpiti dalla crisi pandemica, ossia le imprese del settore turistico e nello specifico: strutture alberghiere e agrituristiche; agenzie viaggio, turismo e tour operator; stabilimenti termali; piscine. Per fruire del credito occorre attendere l'autorizzazione della Comunità Europea, che è giunta lo scorso **6.05.2022**. A partire da tale data quindi è possibile utilizzare il credito in compensazione. Non è soggetto ai limiti temporali, al limite di 250.000 euro del quadro RU e al limite dei 2 milioni annui per l'utilizzo in compensazione dei crediti (art. 34 L. 388/2000).

Non è invece ad oggi possibile cederlo, perché è necessario attendere l'aggiornamento del modello.

A differenza del credito locazioni 2020 e 2021, per fruirne è necessario presentare **autodichiarazione** del rispetto dei requisiti delle Sez. 3.1 o 3.12 della Comunicazione CE 1836 final.

Il **codice tributo** per utilizzarlo è 6920 e quale anno: 2022. I mesi oggetto del credito sono solo gennaio, febbraio, marzo 2022 e occorre verificare la diminuzione del fatturato/corrispettivi nel mese 2022 di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del 2019. Si ritiene che le società **neocostituite nel 2019** non debbano effettuare tale verifica, in analogia con le disposizioni dei crediti degli anni precedenti.

Gli immobili interessati dall'agevolazione sono quelli ad **uso non abitativo** destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico.

Le aliquote applicabili ai **canoni** di locazione, leasing, concessione, affitto d'azienda pagati sono le seguenti: 60%: aliquota standard per locazione, leasing, concessione; 50%: aliquota per l'affitto d'azienda per le strutture turistico-ricettive; 30%: aliquota per i contratti di servizi a prestazioni complesse e affitto d'azienda. Tale credito non è tassato ai fini Ires, Irpef, Irap e non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi.